Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Mercoledì, 8 aprile 1931 - ANNO IX** **Numero 81**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sorriani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra internazionale canina in Milano.

Con decreto 9 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 2 Finanze, foglio n. 390, l'Ente della cinofilia italiana è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra internazionale canina, che avrà luogo a Milano nei giorni 30 e 31 maggio 1931-IX.

(1589)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1931, n. 285.

Finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e 7 febbraio 1926, n. 193, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 15 luglio 1926, n. 1263, riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare talune disposizioni del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 54, concernente un'operazione di finanziamento a favore del detto Istituto fatta dalla Cassa depositi e prestiti con fondi da versarsi dal Monte dei Paschi di Siena;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'autorizzazione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 54, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a termini e per gli effetti dell'articolo 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dal Monte dei Paschi di Siena, per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, la somma di L. 15.000.000 in denaro contante da destinarsi ai fini dell'art. 1 succitato.

La chiusura del conto corrente, stabilita col penultimo comma di tale art. 1 non oltre l'anno 1930, è prorogata fino al 31 dicembre 1933.

Art. 2.

Sul conto corrente di cui all'articolo precedente decorrerà a favore del Monte dei Paschi di Siena l'interesse annuo del 5,85 per cento a tutto il 31 marzo 1931 e l'interesse annuo del 6,25 per cento per il tempo successivo, da corrispondersi ad annualità posticipata.

La decorrenza dell'ammortamento del debito risultante da tale conto corrente è fissata dal 1° gennaio successivo all'ultimazione di ciascun lotto di case constatata da organi tecnici governativi, e in ogni caso è stabilito al 1° gennaio 1933 il termine massimo per l'inizio dell'ammortamento dell'intero debito.

Gli interessi dovuti sui versamenti eseguiti prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati e posti in aumento delle somme prelevate.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2 (commi 6° e 7°) 4 e 5 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, conver-

tito nella legge 7 gennaio 1929, n. 54, nonchè ogni altra norma del decreto stesso che non concordi con le presenti disposizioni o sia ad esse contraria.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 559.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. 287.

Approvazione del regolamento per il servizio del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile e per il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che mentre le norme concernenti l'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le ispezioni straordinarie, gli incarichi speciali agli ispettori, i premi e le punizioni e le disposizioni generali e diverse contenute nel predetto regolamento sono in atto regolate da altri appositi testi, le norme invece che regolano il servizio del Genio civile sono tuttora vigenti;

Che dette norme non sono più in armonia con le attuali disposizioni legislative;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il servizio del Genio civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* rimanendo da tal giorno abrogate le norme sul servizio del Genio civile approvate col R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 8. — MANCINI.

Regolamento del servizio del Genio civile.

CAPO I.

ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE.

Art. 1.

Agli uffici ordinari del Genio civile costituiti in base all'art. 2 del testo unico di legge approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522, sono affidati i servizi corrispondenti alla circoscrizione territoriale loro assegnata, rimanendo esclusa ogni loro competenza nei servizi permanenti o straordinari che siano affidati ad uffici speciali.

La circoscrizione di detti uffici ordinari è generalmente quella della Provincia in cui essi hanno la sede; però, quando le esigenze di qualche servizio lo richiedano, la competenza degli uffici stessi può estendersi, per quel determinato servizio, anche al territorio di altre Provincie limitrofe.

La circoscrizione degli uffici speciali stabiliti dallo stesso art. 2 del citato testo unico per un determinato ramo di servizio può comprendere più Provincie.

Gli uffici sono diretti normalmente da un ingegnere capo; per ragioni speciali possono tuttavia essere diretti da un ingegnere di diverso grado.

Sia per servizi ordinari che per servizi speciali possono essere istituite sezioni autonome anzichè uffici del Genio civile. Tali sezioni sono dirette normalmente da un ingegnere avente il grado dal 7° al 9°, o, per particolari ragioni, da un ingegnere di grado diverso.

In caso di assenza o di impedimento del capo dell'ufficio, la direzione del servizio spetta al funzionario più anziano del gruppo *A* ed in mancanza di funzionari di tale gruppo a quello più anziano del gruppo *B*.

Art. 2.

Gli uffici ordinari del Genio civile sono divisi, di regola, in sezioni ad ognuna delle quali è affidato uno o più dei seguenti rami di servizio:

1° servizio generale, attinente alla vigilanza sulle opere eseguite dagli enti locali;

2° derivazioni d'acqua, linee di trasmissione di energia elettrica e materie affini;

3° opere idrauliche;

4° bonifiche;

5° opere stradali;

6° opere marittime;

7° opere edilizie;

8° opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità.

Il numero delle sezioni in ogni ufficio è stabilito dal Ministro su proposta del capo dell'ufficio.

Gli uffici speciali possono anche essere divisi in sezioni quando ciò sia richiesto dall'importanza del servizio o dal-

l'estensione del territorio. Così pure negli uffici ordinari un determinato ramo di servizio può essere diviso in due o più sezioni ed alcuni rami di servizio, di limitata importanza, possono essere riuniti in una stessa sezione. In tal caso il raggruppamento dev'essere fatto possibilmente in relazione all'ordinamento dei servizi presso l'Amministrazione centrale.

Alle sezioni di regola sono preposti ingegneri dal grado 7° al 9° ma possono esservi preposti anche ingegneri del grado 10° con almeno due anni di servizio.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, le sezioni potranno, con decreto Ministeriale, essere distaccate in sedi diverse da quelle dell'ufficio.

Art. 3.

Agli uffici e alle sezioni autonome del Genio civile, di cui all'art. 1, possono essere affidati i servizi tecnici dipendenti da altri Ministeri, di concerto con questi.

In tal caso, quando l'importanza degli studi e dei lavori lo richiegga, possono essere istituite, di concerto coi Ministeri interessati e mediante personale del Genio civile, sezioni speciali negli uffici del Genio civile od anche uffici speciali del Genio civile.

Art. 4.

La istituzione degli uffici e delle sezioni autonome è stabilita per decreto Reale.

Il numero, le attribuzioni e, occorrendo, la circoscrizione e la sede delle sezioni distaccate, sono stabilite dal Ministro.

L'assegnazione del personale d'ufficio alle sezioni è stabilita dall'ingegnere capo, il quale può disporre che ad una sezione siano addetti più ingegneri.

Art. 5.

La sorveglianza sugli uffici del Genio civile e sui servizi da essi dipendenti è esercitata dagli ispettori superiori all'uopo delegati dal Ministro.

All'esame dei progetti provvedono gli ingegneri capi e gli ispettori superiori del Genio civile nei limiti delle rispettive competenze fissate dalle leggi vigenti.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti e per la sorveglianza degli uffici dipendenti dal Magistrato alle acque di Venezia, dai Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole, dall'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, dall'Ispettorato per la Maremma toscana, e da quello per il servizio dell'Arno, dal Circolo d'ispezione del Genio civile di Parma e dall'ispettore superiore delegato per i servizi del terremoto a Messina, vengono seguite le norme vigenti che regolano la competenza degli Enti sopraindicati.

Art. 6.

Gli ispettori del Genio civile che non appartengono agli Enti di cui al terzo comma del precedente art. 5, hanno la loro sede presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

Gli affari da sottoporre all'esame degli ispettori superiori, addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono trasmessi dalle singole Direzioni generali alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici cui spetta di controllare e coordinare l'azione dei predetti funzionari.

Art. 8.

Il servizio d'ordine e di copia inerente alle attribuzioni degli ispettori superiori di cui all'art. 6, viene disimpegnato dal personale addetto alla segreteria del Consiglio superiore.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE.

Ispettori superiori.

Art. 9.

Gli ispettori superiori esaminano i progetti che vengono loro trasmessi richiedendo eventualmente agli ingegneri capi gli elementi che ritenessero necessari per esprimere il loro giudizio sui progetti, e recandosi anche, quando occorra, nella località ove si debbono eseguire i lavori.

Restituiscono poi i detti progetti accompagnandoli con un rapporto motivato in cui esprimono il loro parere sul merito dei progetti stessi, sul grado di urgenza e sul modo col quale si può procedere all'appalto dei lavori.

Essi propongono al Ministero la compilazione dei progetti per lavori, di cui abbiano riconosciuto la necessità, e, nel periodo di compilazione dei medesimi, verificano il modo col quale sono condotti gli studi relativi e ordinano le variazioni che stimano utili nell'interesse della economia e della buona riuscita dell'opera.

Art. 10.

In occasione di visite per il disimpegno degli incarichi di cui all'art. 5 o per disposizione del Ministro per i lavori pubblici, o dei capi degli uffici decentrati, gli ispettori accerteranno come procedono le diverse parti del servizio in genere e se il personale corrisponda alle varie esigenze del servizio stesso, e in caso di accertate deficienze proporranno i provvedimenti da adottare.

Ingegneri capi e ingegneri preposti agli uffici ed alle sezioni autonome.

Art. 11.

Gli ingegneri capi e gli ingegneri preposti agli uffici e alle sezioni autonome sono incaricati della direzione del servizio e ne sono responsabili.

I capi degli uffici e i capi delle sezioni autonome adempiono a tutti gli incarichi di loro competenza, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, o che sieno ad essi affidati dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio superiore, dai capi degli uffici decentrati e dagli ispettori superiori del Genio civile e dai Prefetti ed in principale modo:

a) esercitano continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agli impiegati posti sotto la loro dipendenza, dànno a questi le istruzioni occorrenti affinchè i progetti siano studiati con diligenza e compilati secondo le norme in vigore, le minute dei progetti stessi siano regolari, complete e conformi agli originali, e, nella direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori, vengano osservati i patti contrattuali e le disposizioni regolamentari vigenti e siano tutelati gli interessi dell'Amministrazione;

b) provvedono, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti nei rispettivi uffici, negli alloggiamenti e magazzini idraulici, nelle case cantoniere, ecc., e vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto do-

minio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nella loro attribuzione;

c) curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, dando corso ai verbali delle contravvenzioni accertate dagli agenti dell'Amministrazione, e provvedono al perfetto svolgimento dei servizi stabiliti dal regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle opere idrauliche annesse;

d) informano, mediante telegramma con precedenza assoluta, il Gabinetto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, dandone contemporaneamente notizia ai Prefetti delle Provincie interessate, di avvenimenti che possano commuovere la pubblica opinione, quali inondazioni, incendi, crolli di opere d'arte, terremoti e simili, e trasmettono poi alle competenti Direzioni generali dettagliate informazioni sull'accaduto;

e) sorvegliano i funzionari dell'ufficio e curano che ne siano compilate le note di qualifica, infliggono le punizioni di loro competenza e accordano i congedi ordinari, propongono al Ministero gli encomi, i premi di operosità, i procedimenti disciplinari, nonchè tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale dipendente. Un esemplare delle note di qualifica viene conservato nell'archivio riservato dell'ingegnere capo, e quando avvenga il trasferimento di un impiegato, le note che ad esso si riferiscono, sono inviate al capo dell'ufficio presso il quale è stato destinato;

f) compilano le relazioni sui progetti e sugli affari di notevole importanza e sorvegliano affinchè nella redazione dei capitolati speciali di appalto e nella determinazione dei prezzi unitari siano seguiti criteri uniformi dagli ingegneri preposti alle diverse sezioni;

g) adempiono a tutti i compiti ad essi spettanti a termini del regolamento vigente per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

h) procedono alle istruttorie sulle domande di derivazione e di riconoscimento del diritto d'uso delle acque pubbliche in conformità delle disposizioni in vigore. Alle visite di istruttoria relative a domande di grandi derivazioni invitano ad intervenire anche un funzionario tecnico dell'Ufficio o Sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce;

i) propongono, informandone contemporaneamente i prefetti delle Provincie interessate, gli studi sulle innovazioni importanti da portare alle opere esistenti e sulla costruzione di nuove opere, e, dopo ottenutane l'autorizzazione del Ministro o dei capi degli uffici decentrati, provvedono per la compilazione dei relativi progetti;

k) esercitano un'attiva vigilanza sulle opere eseguite da Provincie, Comuni, consorzi o privati per le quali lo Stato contribuisca nella spesa sotto qualsiasi forma, sorvegliando direttamente o a mezzo dei funzionari tecnici dipendenti affinchè i lavori siano condotti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione e gli enti e privati sopradetti, ed accertando che le contabilità siano tenute secondo le norme regolamentari vigenti;

l) dànno i pareri in linea tecnica sui progetti, sulle contabilità finali e sui collaudi dei lavori di interesse provinciale, comunale o consorziale che loro siano richiesti dalla Prefettura, entro i limiti delle disposizioni ministeriali ed esclusi i casi in cui tali disposizioni lo vietino. Ugualmente comunicano alla Prefettura le informazioni, gli schiarimenti ed i pareri che le possano occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche amministrazioni od hanno relazione con l'ordine pubblico;

m) assumono, dopo averne ottenuto l'autorizzazione del Ministero, personale straordinario, in base a contratto di lavoro, e giornalieri secondo le disposizioni vigenti;

n) provvedono mensilmente al pagamento delle indennità di trasferta dovute al personale dipendente e trasmettono al Ministero le tabelle delle indennità stesse, di quelle ad essi dovute, e di quelle che non sono a carico dello Stato in conformità delle istruzioni ministeriali.

Provvedono pure al pagamento del personale straordinario di cui alla lettera m) e in generale degli operai e dei materiali occorrenti per lavori e servizi dei quali sia stata autorizzata l'esecuzione in amministrazione diretta;

o) curano la regolare tenuta della contabilità istituita presso la locale sezione di tesoreria per i depositi provvisori di somme effettuati in relazione a domande di concessioni di qualsiasi specie;

p) trasmettono al Ministero i prospetti sullo stato del personale d'ufficio, sui progetti, sui lavori, sui prezzi del mercato e in generale su tutte le notizie statistiche richieste dal Ministero stesso nei limiti di tempo da questo prestabiliti;

q) corrispondono con le Prefetture, Intendenze di finanza, Capitanerie di porto ed altri uffici governativi, con gli ispettori superiori del Genio civile, con gli altri ingegneri capi, con gli ingegneri ed altri ufficiali del Genio cvile distaccati, coi podestà, con le Amministrazioni provinciali e consorziali e con gli appaltatori dei lavori diretti dall'ufficio, ed infine col Ministero e con la Presidenza del Consiglio superiore;

r) compilano semestralmente relazioni sintetiche sull'andamento dei servizi loro affidati, con documentazioni fotografiche ove occorra, e le trasmettono al Ministero, ai capi degli uffici decentrati, agli ispettori superiori ed ai prefetti delle Provincie interessate, entro il primo mese successivo ad ogni semestre.

Ingegneri preposti alle sezioni.

Art. 12.

Gli ingegneri preposti alle sezioni dirigono, secondo le istruzioni dell'ingegnere capo, la parte di servizio ad essi affidata, sono responsabili del regolare andamento di esso, ed hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) dànno le occorrenti istruzioni al personale posto sotto la immediata loro dipendenza e sorvegliano che esso compia scrupolosamente il proprio dovere;

b) adempiono, quando siano incaricati della direzione di un lavoro, a tutti gli obblighi prescritti dal vigente regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, eseguendo le necessarie visite autorizzate dall'ingegnere capo e compiendo anche quelle operazioni che sono demandate all'ingegnere capo stesso, ogni qualvolta ne ricevano da questi l'incarico;

c) sorvegliano i lavori che si eseguono col contributo dello Stato sotto qualsiasi forma dalle Provincie, Comuni, consorzi e privati, e adempiono a quanto è prescritto nel precedente art. 13, lettera k);

d) procedono a visite delle opere della sezione, ad intervalli di un trimestre circa, qualora sia mancata l'occasione di esaminarle in gite per altro servizio;

e) compilano con l'aiuto del personale eventualmente addetto alla sezione, ma sempre sotto la loro responsabilità, i progetti di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione, seguendo le norme dei regolamenti in vigore e le

istruzioni date dall'ingegnere capo. Compilano pure, col consenso dell'ingegnere capo, gli eventuali progetti di variante alle opere in corso di esecuzione.

Qualora sulle direttive di massima dei progetti di notevole importanza sussistano divergenze di vedute fra l'ingegnere di sezione e l'ingegnere capo, questi ne riferirà al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiedendone istruzioni;

f) preparano i disegni dei particolari delle opere che debbono consegnarsi agli appaltatori, in corso di esecuzione, e li sottopongono alla approvazione dell'ingegnere capo;

g) allestiscono relazioni, pareri, prospetti statistici ed altri atti di servizio e li sottopongono alla firma dell'ingegnere capo;

h) adempiono a tutti quegli incarichi che l'ingegnere capo stimasse opportuno di affidare loro nell'interesse del servizio;

i) corrispondono con i funzionari da essi direttamente dipendenti, quando siano lontani dall'ufficio per ragioni di servizio.

In caso di assenza o di impedimento dell'ingegnere preposto alla sezione, questa sarà diretta dal funzionario più anziano.

Ingegneri preposti alle sezioni distaccate.

Art. 13.

Gli ingegneri preposti alle sezioni distaccate hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni indicate nel precedente articolo.

Essi non possono abbandonare la loro residenza, quando ciò non sia richiesto da ragioni di servizio, senza un permesso scritto dell'ingegnere capo.

Hanno inoltre le attribuzioni e i doveri seguenti:

a) nei casi d'urgenza corrispondono direttamente con le autorità locali e prendono, ove occorra, di concerto con esse, quei provvedimenti che non ammettono dilazione salvo a informare sollecitamente l'ingegnere capo e a proporgli le ulteriori disposizioni da prendere. Analogamente provvedono per le comunicazioni urgenti agli appaltatori le quali debbono essere subito partecipate all'ingegnere capo;

b) trasmettono mensilmente all'ingegnere capo lo stato d'avanzamento dei lavori di cui hanno l'immediata direzione e lo tengono informato sulle vicende dei lavori stessi ed in generale sull'andamento dei servizi affidati alla sezione;

c) vegliano alla conservazione dei mobili e di tutti gli altri oggetti e materiali di proprietà dello Stato esistenti negli uffici o nei magazzini dipendenti dalla loro sezione.

Ingegneri non incaricati della direzione di una sezione.

Art. 14.

Gli ingegneri di grado dal 7° al 10° non hanno l'incarico di dirigere una sezione, possono rimanere a disposizione dell'ingegnere capo per operazioni di campagna, per calcoli, disegni ed altri lavori di tavolo relativi allo studio di speciali problemi. Possono anche essere addetti ad una sezione diretta da un ingegnere di grado superiore o dello stesso grado ma più anziano.

In tal caso coadiuvano il capo sezione secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono da questo.

Gli ingegneri del grado 10° vengono esperimentati in servizi ed uffici differenti. Ottenuta la promozione al grado superiore, sono, per quanto è possibile, addetti al ramo di servizio pel quale hanno dimostrata più spiccata attitudine e capacità.

Geometri.

Art. 15.

Ai geometri capi che abbiano avuto la classifica di ottimo e che abbiano dato prova di speciali attitudini direttive può essere affidato un reparto comprendente alcuni speciali servizi, quali la trattazione delle gestioni patrimoniali, le espropriazioni, la manutenzione di fabbricati demaniali e quanto riflette l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di polizia sulle opere idrauliche, di bonifica, stradali e marittime. In tal caso essi dipendono direttamente dagli ingegneri capi ed hanno gli stessi doveri degli ingegneri di sezione. I geometri e i ragionieri geometri provenienti dal Genio militare, di qualsiasi grado, possono pure essere tenuti a disposizione dell'ingegnere capo per qualche incarico speciale.

All'infuori dei casi suindicati i geometri ed i ragionieri geometri dipendono direttamente dagli ingegneri. I geometri aggiunti e i vice ragionieri geometri possono essere posti anche alla dipendenza di un geometra o di un ragioniere geometra, appartenenti alla sezione ed al servizio al quale essi sono addetti.

Tutti i suddetti funzionari hanno i doveri e le attribuzioni seguenti:

a) visitano, quando siano autorizzati, le opere di cui la manutenzione è affidata alla loro particolare vigilanza; sorvegliano e istruiscono gli assistenti, gli incaricati stabili e gli altri salariati dello Stato addetti alle opere stesse, e, quando riscontrino che il servizio non proceda regolarmente, riferiscono al proprio superiore immediato proponendo i provvedimenti che ritengono opportuni;

b) eseguono, sotto la direzione dell'ingegnere di sezione, i rilievi planimetrici e altimetrici di campagna ed il lavoro di tavolo per la compilazione dei progetti;

c) procedono, quando ne sono incaricati, alla misurazione dei lavori in corso e alla compilazione dei documenti contabili secondo le norme del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. In tali occasioni verificano anche il modo col quale i lavori vengono eseguiti e, quando accertino delle irregolarità, ne informano l'ingegnere direttore;

d) restano presenti per tutte le ore di lavoro della giornata alla esecuzione delle opere in corso di costruzione quando, per la notevole importanza di esse, sono incaricati della loro diretta sorveglianza, curando l'esatto adempimento da parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e degli ordini ricevuti dall'ingegnere direttore, e lo informano, secondo le istruzioni ricevute, in merito all'andamento dei lavori tenendolo al corrente di qualsiasi circostanza speciale venga a presentarsi e compilano gli atti di gestione tecnico-contabile;

e) contestano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e delle strade e redigono i relativi verbali; verificano quelli redatti dagli agenti incaricati e rassegnano gli uni e gli altri all'ingegnere direttore per l'ulteriore corso;

f) prestano la loro opera in ufficio o fuori per qualsiasi parte del servizio, secondo gli ordini dell'ingegnere capo.

Disegnatori.

Art. 16.

I disegnatori prestano la loro opera in ufficio, coadiuvano gli ingegneri e i geometri nello sviluppo dei disegni in base ai rilievi eseguiti in campagna sia per la compilazione di progetti sia per la contabilità dei lavori; eseguono disegni in base agli schizzi ed alle istruzioni che ricevono dagli in-

gegneri o dai geometri; copiano disegni di ogni genere e provvedono per le riproduzioni meccaniche di essi.

Assistenti.

Art. 17.

Gli assistenti sono addetti alla sorveglianza dei lavori e risiedono nel posto ove questi si eseguono o nella località più vicina ad essi assegnata. Restano presenti alla esecuzione delle opere in tutte le ore lavorative, debbono conoscere bene il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere da eseguire, dei quali atti tengono sempre una copia presso di loro, e curano che gli appaltatori eseguano i lavori secondo le prescrizioni di contratto e gli ordini di servizio e le disposizioni della direzione.

Compilano il giornale dei lavori nel quale scrivono ogni giorno tutte le notizie prescritte dal regolamento vigente per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, e, quando ne sono incaricati, prendono nota delle misure delle opere che si eseguono, in contraddittorio col rappresentante dell'impresa il quale appone la sua firma sui fogli indicanti le misurazioni stesse. Queste vengono poi consegnate al funzionario incaricato della compilazione del libretto delle misure.

Gli assistenti informano immediatamente il direttore dei lavori, degli infortuni e di qualsiasi altro avvenimento o circostanza speciale che si verifichi nel corso del lavoro e adempiono a tutti gli altri incarichi che ricevono dall'ingegnere capo o dal direttore dei lavori o dai geometri da questo dipendenti.

Impiegati d'ordine.

Art. 18.

Gli impiegati d'ordine tengono in corrente ed in buon ordine i registri, gli atti d'ufficio e l'archivio; inscrivono nel protocollo generale, per ordine di data e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti gli altri documenti d'ufficio, copiano le lettere, le relazioni, i contratti e qualsiasi altro atto secondo gli ordini che ricevono dall'ingegnere capo, e provvedono alla spedizione della corrispondenza.

Personale subalterno.

Art. 19.

Il personale subalterno ha i doveri seguenti:

a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali e i mobili d'ufficio;

b) di custodire l'ufficio nelle ore in cui è aperto al pubblico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col capo o con qualcuno degli impiegati che vi sono addetti, sempre quando, per questi ultimi, ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal capo d'ufficio;

c) di tenersi a disposizione dell'ingegnere capo, o di chi ne fa le veci, nelle ore fuori dell'orario ordinario quando ciò sia richiesto dal servizio di piena dei corsi d'acqua o da qualsiasi altra speciale circostanza;

d) di coadiuvare il personale d'ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti di archivio;

e) di ritirare dalla posta le lettere e i pacchi diretti al capo od agli impiegati dell'ufficio e di impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'ufficio;

f) di prestare opera per tutti quei compiti manuali riguardanti il servizio che loro è assegnato dal capo o dagli altri impiegati dell'ufficio.

Quando uno dei subalterni abbia il proprio alloggio gratuito nei locali dell'ufficio, egli è obbligato a ricevere anche di notte le corrispondenze telegrafiche e telefoniche che vi pervengono, e se viene a conoscenza di notizie riguardanti piene dei corsi d'acqua ed in generale fatti o circostanze per i quali siano richiesti dall'autorità provvedimenti urgenti, deve recarsi al domicilio dell'ingegnere capo o di chi ne fa le veci per comunicargli le corrispondenze o le altre informazioni ricevute mettendosi a sua disposizione.

CAPO III.

Disciplina di servizio interno e degli uffici.

Art. 20.

I capi d'ufficio stabiliscono l'orario secondo il clima, le stagioni e le esigenze di servizio.

Gli uffici, in ogni caso, debbono restare aperti e funzionare in ciascun giorno feriale per una durata non inferiore a sette ore, divisa in due periodi in ciascuno dei quali nessun funzionario può essere assente senza giustificato motivo. Nei giorni festivi l'ufficio deve essere aperto per non meno di tre ore durante le quali si deve trovar presente una parte dei funzionari secondo il turno che viene fissato dal capo dell'ufficio.

Quando le necessità del servizio lo richiedono, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi non ne siano esonerati.

Il personale subalterno deve trovarsi in ufficio, per accudire alle necessarie pulizie, un'ora prima di quella stabilita per l'inizio del primo periodo dell'orario di ufficio.

Art. 21.

In ogni ufficio sono tenuti regolarmente al corrente i registri prescritti dalla legge e dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e dal regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, nonchè i registri del personale, degli inventari di libri, istrumenti geodetici, mobili e di qualsiasi altro materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente in ufficio, delle contravvenzioni, degli ordini del giorno, del protocollo, ecc., il tutto in conformità delle particolari disposizioni contenute nelle disposizioni emanate dal Ministero. Gli affari di carattere riservato vengono inscritti in un registro di protocollo particolare tenuto al corrente e conservato dallo stesso capo d'ufficio.

Questi deve poi tenere nella sua stanza, o nell'anticamera, il registro delle visite che vengono eseguite, con la sua autorizzazione, dai funzionari dipendenti e cura in modo speciale che le inscrizioni vi siano fatte in conformità delle istruzioni ministeriali.

Art. 22.

L'archivio di ciascun ufficio è diviso in due parti: la prima contiene gli affari per i quali debba ancora provvedersi e che si chiama « corrente », l'altra contiene gli atti sui quali definitivamente fu provveduto e che si chiama « di deposito ».

Nel gennaio di ciascun anno si trasportano dall'archivio corrente in quello di deposito i fascicoli degli affari esauriti e quelli relativi al personale che non appartiene più all'Amministrazione.

Dopo un decennio gli atti dell'archivio di deposito che più non occorrono passano all'archivio di Stato, salvo quelli che possono essere eliminati con le forme e cautele prescritte nelle circolari del Ministero.

Tanto nella prima quanto nella seconda parte dell'archivio gli atti sono ripartiti nei seguenti « Titoli »:

TITOLO I. — Personale degli impiegati ed agenti di ogni categoria addetti all'ufficio o da questo dipendenti;

TITOLO II. — Disposizioni ed istruzioni di massima. (Leggi, decreti, circolari, ecc.);

TITOLO III. — Affari diversi;

TITOLO IV. — Statistiche;

TITOLO V. — Inventari.

Ciascun titolo è diviso in classi distinte con lettere dell'alfabeto. Così il titolo I può comprendere le classi:

a) dei funzionari di ruolo;

b) degli straordinari;

c) degli incaricati stabili, ecc.

Il titolo III comprende, tra l'altro, tutti i servizi affidati agli uffici quali opere idrauliche, bonifiche, strade, porti, fabbricati, ecc.

La ripartizione in classi viene fatta a seconda dell'importanza dei servizi; così ogni singolo corso d'acqua, ogni strada o bonifica o porto ecc., può costituire una classe, oppure diversi di detti servizi possono essere raggruppati in una sola classe. Nello stesso titolo III vengono inclusi tutti gli affari che non possono comprendersi negli altri titoli.

Ciascun titolo ha una classe di affari generali e, di massima, una di affari collettivi, ed una di miscellanea, alla quale appartengono gli affari che non trovano sede in alcun'altra.

Le classi sono divise in fascicoli ognuno dei quali contiene le carte relative a ciascun distinto lavoro o impresa, o funzionario, ecc., ed in generale quelle relative ad ogni unico oggetto perfettamente determinato.

Ogni fascicolo ha una copertina di carta forte alta centimetri 36, larga 28, ed ha un numero d'ordine progressivo per ogni classe.

La posizione di un dato affare viene perciò individuata col numero romano del titolo, con la lettera della classe e col numero arabo del fascicolo.

Sulla copertina di ogni fascicolo, oltre ai numeri e alla lettera suddetti che lo individuano, sono indicati l'oggetto al quale si riferiscono le carte in esso contenute e la data e il numero di protocollo di ciascuno di queste.

Gli atti sono collocati nei fascicoli in guisa che il più recente si vegga per primo. Essi possono anche essere ripartiti in più fascicoli ogni qualvolta la quantità ne renda incomodo l'uso o noccia alla loro buona conservazione.

I fascicoli della medesima classe sono collocati in cartelle o buste sull'esterno delle quali sono indicati il titolo, la classe, tutti i numeri dei fascicoli che vi sono contenuti e l'anno, o gli anni, in cui gli affari sono stati trattati.

Gli atti riservati sono conservati in armadi chiusi a chiave la quale viene custodita dal capo d'ufficio.

I capi d'ufficio sono responsabili delle carte esistenti nei rispettivi archivi e debbono vigilare attentamente perchè nessuna sia smarrita, alterata o sottratta e di nessuna si dia copia o comunicazione non autorizzata.

Art. 23.

Con la somma assegnata annualmente per le spese di ufficio, il capo di questo deve provvedere all'acquisto di tutti i generi di cancelleria, dei moduli e degli stampati occorrenti per i vari servizi, alla rilegatura in fine d'anno del Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e delle pubblicazioni normalmente distribuite all'ufficio, alle spese di abbonamento telefonico, di illuminazione dei locali, di spedizione per ferrovia, di lavatura e di altre minute spese che possano occorrere.

Per le spese telegrafiche e telefoniche il Ministero somministrerà annualmente agli uffici apposite anticipazioni.

Per lo studio dei progetti di opere di carattere straordinario e per la gestione delle medesime, il Ministero, in base a perizia da presentarsi dal capo d'ufficio, può disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese da giustificarsi e liquidarsi, come provviste fatte in economia, e da gravare sui fondi delle opere.

CAPO IV.

SERVIZI SPECIALI E FUNZIONARI FUORI RUOLO.

Art. 24.

I capi degli uffici del Genio civile che dirigono costruzioni o servizi, la cui gestione economica non dipenda dal Ministero dei lavori pubblici, devono trasmettere a questo semestralmente uno stato sull'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti alla loro dipendenza.

Gli ingegneri capi che esercitano la sorveglianza su opere gestite da enti o privati col contributo dello Stato, seguono anche la condotta e l'opera che svolgono i funzionari del Genio civile di grado inferiore al loro, posti fuori ruolo e che prestano servizio presso gli enti o privati suddetti.

A richiesta del Ministero, le note di qualifica per i predetti funzionari saranno compilate dagli ingegneri capi, con le stesse modalità adottate per i funzionari dell'ufficio del Genio civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.

Quarta emissione di buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Veduto il precedente decreto Ministeriale 31 marzo 1930-Anno VIII, col quale fu autorizzata una terza emissione di detti buoni fruttiferi limitatamente a 96 milioni — 30 milioni del taglio da L. 50.000 e 66 milioni nei due tagli da L. 1000 e L. 500 — allo scopo di provvedere alla parziale rinnovazione di quelli di seconda emissione;

Considerato che i buoni emessi in virtù del mentovato decreto Ministeriale 31 marzo 1930 sono d'imminente scadenza, e che è opportuno rinnovarli;

Ritenuta l'opportunità che, sino alla concorrenza di 20 milioni di buoni del taglio da L. 1000, la rinnovazione dei medesimi venga effettuata con buoni del taglio da L. 50.000;

Determina:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla rinnovazione dell'uguale importo di buoni fruttiferi emessi in base al precedente decreto Ministeriale 31 marzo 1930, è autorizzata una quarta emissione di buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni, di cui 50 nel taglio da L. 50.000 e 46 nei tagli da L. 1000 e L. 500.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 per cento annuo anticipato.

Art. 2.

Per questa quarta emissione di buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti varranno le stesse norme emanate per la prima emissione col precedente decreto 30 marzo 1928, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 7 aprile 1928, con la sola variante che la firma in fac-simile sui titoli è limitata a quella del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1931.

Modificazioni alle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale e di sosta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925 e successive modificazioni, col quale vennero approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta;

Veduto l'art. 3, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Il periodo di disoccupazione di sosta della voce « manipolazione del tabacco » della tabella n. 56-*B* (provincia di Benevento) approvata con decreto Ministeriale 18 agosto 1925, è modificato come appresso:

« 1° novembre - 31 dicembre per le operaie temporanee.
1° ottobre - 14 gennaio per le operaie avventizie ».

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.

Soppressione dell'archivio notarile sussidiario di Bobbio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 1 e 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Bobbio è soppresso con effetto dal 1° aprile 1931. Gli atti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Piacenza.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ROCCO.

(1594)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

541 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giacomo, figlio di Giovanni e di Francesca Camalich, nato a Vallon di Cherso il 25 gennaio 1893, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Maria di Antonio e di Domenica Crivicich, nata a Vallon il 14 febbraio 1894, ed ai figli, nati a Vallon: Mariano, il 14 marzo 1920; Maria, il 2 febbraio 1923; Aurora, il 3 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(806)

N. 555 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Domenico, figlio del fu Domenico e di Dessanti Caterina, nato a Vallon di Cherso il 30 dicembre 1870, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Matcovich fu Giovanni e fu Antonia Anellich nata a Nere-

sine il 9 ottobre 1878 ed ai figli, nati a Vallon: Caterina, il 25 febbraio 1904; Domenico, il 26 febbraio 1906; Angela, il 9 febbraio 1908; Giovanni, il 20 luglio 1909; Luigi, il 3 aprile 1911; Antonia, il 19 febbraio 1914; Maria, il 4 febbraio 1918; Rosa, il 16 febbraio 1921; Antonio, il 6 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(808)

N. 553 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Maria Cuglianich, nato a Lubenizze di Cherso il 13 giugno 1855, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Lubenizze dall'ora defunta Maria Cumicich: Maria, il 21 novembre 1882; Domenica, il 1° dicembre 1889; Giuliana, l'8 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(809)

N. 546 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Dessanti, nato a Vallon di Cherso il 1° febbraio 1858, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Domenica fu Antonio e fu Giovanna Dlacich, nata a Vallon il 20 aprile 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(810)

N. 540 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Andrea, figlio di Antonio e di Vitcovich Domenica, nato a Lubenizze di Cherso il 16 marzo 1897, e abitante a Sbicina (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivici Maria di Giovanni e di Ardas Maria, nata a Sbicina il 27 agosto 1896, ed alla figlia Anna, nata a Sbicina il 31 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(811)

N. 954 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covaz » è di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Covaz Silvia ved. di Giuliano, figlio del fu Giovanni Wassermann e di Angela Aglio, nata a Pola il 17 settembre 1872, e abitante a Pola, via Faveria, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cova ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luciano, nato a Dignano d'Istria il 16 giugno 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(812)

N. 517 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Mattia (Matteo), figlio del fu Matteo e di Maria Calcich, nato a Sissano il 22 gennaio 1885, e abitante a Sissano, 202, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Paus di Michele e fu Maria Colich, nata a Barbana il 16 marzo 1884; ed ai loro figli nati a Sissano: Isidoro, il 12 giugno 1905; Felice, il 9 febbraio 1908; Guerrino, il 12 febbraio 1910; Palmira, il 26 settembre 1911; Amalia, il 12 dicembre 1921; Mauro, il 7 giugno 1920; Italico, il 2 marzo 1923, nonchè alla figlia Angela, nata a Leibnitz (Stiria) il 7 giugno 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(813)

N. 519 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Gregorio, figlio del fu Martino e di Fosca Buianovich, nato ad Altura il 15 gennaio 1868, e abitante ad Altura, n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Persiclas fu Gregorio e fu Mattea, nata ad Altura il 25 ottobre 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(814)

N. 516 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Antonio, figlio del fu Antonio e di Domenica Diminich, nato a Sissano il 17 settembre 1873, e abitante a Sissano (Pola) n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Frezza fu Antonio e fu Maria Giachin, nata a Sissano il 12 luglio 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(815)

N. 518 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve risssumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Antonio, figlio di Matteo e della Maria Calcich, nato a Sissano il 23 settembre 1869, e abitante a Sissano, 152, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sissano dalla ora defunta moglie Maria Lebut: Valeria, il 1° febbraio 1903; Maria, il 12 gennaio 1905; Eugenia, il 10 marzo 1907, nonchè alla nipote Cnapich Bianca, illegittima di Valeria, nata a Pola il 9 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(816)

N. 523 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cmet Maria, figlia di Biagio e di Fosca Pucich, nata a Gimino il 4 maggio 1900, e abitante a Pola, via Valmale, 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(817)

N. 521 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Antonio, figlio di Antonio e di Fosca Grizilla, nato a Gimino il 5 maggio 1896, e abitante a Pola, via Bradamante, 422, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Billich fu Giuseppe e di Francesca Glusich nata a Pedena il 15 settembre 1891 ed alla figlia Alice nata a Gallesano l'11 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(818)

N. 520 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-leggè 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cmet » (Kmet) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet (Kmet) Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Raunich, nato a Gimino il 21 dicembre 1871, e abitante a Pola, via Bradamante, n. 429, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Grizila fu Pasquale e di Augusta Rannich nata a Gimino il 4 settembre 1869; ed ai loro figli nati a Gimino: Matteo, il 12 novembre 1894; Rosa, il 15 maggio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(819)

N. 525 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Simeone, figlio del fu Francesco e della fu Maria Descovich, nato a Rovigno il 16 maggio 1862, e abitante a Corinal (Pola) n. 133, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Longo fu Angelo e fu Antonia, nata a Rovigno il 21 dicembre 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(820)

N. 524 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Climan Amalia, figlia illegittima di Fosca Climan, nata a Pola il 6 marzo 1906 e abitante a Pola, via Tradonico n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(821)

N. 426 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Gregorio, figlio di Gregorio e di Caterina Urti, nato a Medolino (Pola) il 16 maggio 1896 e abitante a Medolino n. 252, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Agnese Radossevich di Martino e di Maria Gracalich, nata a Medolino il 28 aprile 1896; ed ai figli nati a Medolino: Emma, il 27 novembre 1919; Alice, l'8 febbraio 1924; Gregorio, il 14 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(822)

N. 428 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Giacomo, figlio del fu Gregorio e della fu Mattea Gracalich, nato a Medolino (Pola) il 29 settembre 1855 e abitante a Medolino n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(823)

N. 427 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Giuseppe, figlio del fu Gregorio e della fu Mattea Gracalich, nato a Medolino (Pola) il 13 febbraio 1870 a abitante a Medolino n. 92, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Medolino dalla ora defunta Agnese Demarin: Antonia, il 25 settembre 1905; Giuseppe, il 3 marzo 1912; Antonio, l'8 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(824)

N. 425 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Giacomo, figlio del fu Gregorio e di Lucia Urti, nato a Medolino (Pola) il 20 dicembre 1898 e abitante a Orseolo n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brencich di Antonio e fu Filomena Lucacich, nata a Cherso il 14 febbraio 1903 ed al figlio Mario, nato a Pola l'8 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(825)

N. 903 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chicovich Vittorio, figlio del fu Carlo e della fu Maria Sestan, nato a Pedena (Pisino) il 6 luglio 1888 e abitante a Pedena (Pisino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chicco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Amelia Marzar di Carlo e di Teresa Comin, nata a Pedena (Pisino) il 1° agosto 1901 ed alla figlia Bruna, nata a Pisino il 19 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(826)

N. 423 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersulich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Anna Latcovich, nato a Susgnevizza di Valdarsa il 10 aprile 1859 e abitante a Pola, via Barzilai, 222, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersuli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carlovich Giovanna fu Giovanni e fu Francesca Nacinovich, nata a Pola il 18 maggio 1867; ed ai figli nati a Pola: Irma, il 7 giugno 1904 ed Egidio, il 29 giugno 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(827)

N. 424 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersulich Giovanni, figlio di Giuseppe e di Giovanna Carlovich, nato a Pola il 7 novembre 1894 e abitante a Clivo Capitolino n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersuli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(828)

N. 422 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersulich Antonio, figlio di Giuseppe e di Giovanna Carlovich, nato a Pola il 20 luglio 1888 e abitante a Pola, Clivo Gianotasi n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersuli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emma Bratolich di Giovanni e di Antonia Tencich, nata a Pola il 19 novembre 1896 ed alla figlia Veglia, nata a Pola il 15 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(829)

N. 419 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cellich Olimpia, figlio del fu Giovanni e di Antonia Chervatin, nato a Pola il 25 febbraio 1902, e abitante a Pola, via Sissano, 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Celli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(830)

N. 420 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Celich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il perere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Celich Martino, figlio di Andrea e di Lucia Poropat, nato a Pola il 31 ottobre 1883, e abitante a Pola, via Valmalo, 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Celli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Fonovich fu Giovanni e di Antonia Diminich nata a Sissano il 22 febbraio 1883 ed ai figli, nati a Pola: Anna, il 9 febbraio 1919; Carlo, il 26 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(831)

N. 447 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Simeone, figlio del fu Simeone e della fu Benedetta Franciscovich, nato a Lussinpiccolo il 31 gennaio 1860 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Blasinich fu Giovanni e fu Michelina Dobroz, nata a Lussinpiccolo il 29 agosto 1870 ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Maria, il 6 agosto 1904; Benedetta, il 28 marzo 1908; Giovanni, il 19 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(833)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 31 marzo 1931-IX il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio d'irrigazione della Valtidone.

(1595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 21 marzo 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Caselle Torinese, provincia di Torino.

(1612)

Si comunica che il giorno 24 marzo 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Trescorre Cremasco, provincia di Cremona.

(1614)

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 21 marzo 1931 venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Gricignano d'Aversa, provincia di Napoli, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Aversa.

(1613)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.